

Roma, 5 Novembre 2008

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Vigilanza e la Normazione Tecnica – Ufficio VII Normazione Tecnica Via Sallustiana, 53 00187 Roma (RM)

Alla c.a. dell'Ing. V. Correggia

cc: Spett.le ISPESL Dipartimento di Omologazione Viale Alessandria, 220/E 00184 Roma (RM)

Alla c.a. dell'Ing. F. Ricci

Oggetto: Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, n. 93 – Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

Come noto, il decreto legislativo di cui all'oggetto, che detta disposizioni in materia di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione ammissibile PS superiore a 0,5 bar, all'art. 1, comma 1, lettera c) definisce "tubazioni" "i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.

Le tubazioni comprendono, in particolare, un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione".



Il comma 3, lettera a) dello stesso art. 1 esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo, "le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta".

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 Dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 Febbraio 2000 n. 93, con l'art. 2, comma 1 stabilisce che il regolamento non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 93/2000, nonché ad altri oggetti, tra cui la lettera h) "tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato)".

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Associazione ritiene che per quanto attiene i depositi costieri sono da considerarsi esclusi dalla disciplina PED: le tubazioni di collegamento del deposito al mare, ed in particolare al punto di accosto per la discarica e per l'approvvigionamento del prodotto ai serbatoi di stoccaggio dell'impianto.

Tali tubazioni esterne che corrono prevalentemente a terra o su area privata o area demaniale, sono normalmente collegate ad una flangia collocata sul perimetro del deposito e successivamente collegate alle tubazioni situate nel deposito per l'approvvigionamento del prodotto ai vari serbatoi di stoccaggio.

Per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera h) del D.M. 329/2004 anche tutte le tubazioni all'interno del deposito di collegamento fra i serbatoi di stoccaggio od attrezzature di esercizio sono escluse dall'applicazione della normativa.

Per questa ultima fattispecie devono ritenersi escluse, oltre alle tubazioni esterne di collegamento al mare, anche le seguenti tubazioni che si richiamano a titolo esemplificativo:

- le tubazioni interne ai depositi di collegamento tra i singoli serbatoi;
- le tubazioni di aspirazione pompa (la pressione è data dal battente di prodotto nei serbatoi);



- le tubazioni di mandata dalle pompe alle rampe di carico autobotti (la pressione è data dalla prevalenza della pompa);
- le tubazioni di mandata dalle pompe ai ricicli dei serbatoi per operazioni di miscelazione dei prodotti (la pressione è data dalla prevalenza delle pompe);
- le tubazioni di mandata dalle pompe alle navi.

Al fine di offrire un più puntuale quadro regolamentare del deposito costiero, si precisa che:

1. ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione (R.D. 30 Marzo 1942, n. 327), si definisce "impianto costiero" l'impianto situato anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegate al mare, ai corsi d'acqua o canali marittimi.

I depositi costieri, come previsto dall'art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione, non possono essere messi in esercizio se non sono collaudati. Al collaudo procede una Commissione composta da un funzionario del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, da un funzionario del Ministero dell'Industria, da un rappresentante del Ministero dell'Industria, nonché dal Capo di compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio Civile, dal Comandante del Corpo provinciale dei vigili del Fuoco competente per territorio.

Come previsto dall'art. 49 del Regolamento al Codice della Navigazione, gli stabilimenti ed i depositi costieri sono sottoposti a frequenti ispezioni da parte della Commissione di cui sopra.

Ogni triennio, si procede, da parte di detta Commissione, ad una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, d'accordo con quello dell'Interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una Commissione composta come in precedenza.

Tra le prove che vengono effettuate dalla predetta Commissione per accertare lo stato di sicurezza dell'impianto rientrano anche le prove di pressione delle tubazioni per verificare la resistenza e la idoneità della portata del liquido a cui sono destinate.



- I depositi costieri sono assoggettai alla normativa in materia di rilascio del certificato prevenzione incendi ed alla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti, di cui al decreto legislativo 17 Agosto 1999, n. 334 e successivi decreti attuativi, così come modificato dal decreto legislativo 21 Settembre 2005, n. 238.
- 3. I depositi costieri sono, altresì, regolamentati dal Regolamento CE n. 725/2004 in materia di miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, nonché dal Regolamento CE n. 336/2006 del 15 Febbraio 2006 Attuazione nella Comunità del Codice internazionale di gestione della sicurezza.

Si rappresenta, inoltre, che i depositi costieri rappresentati dalla scrivente Associazione operano nel settore energetico e come tali sono sottoposti alla legge 239/2004 in materia di riordino dell'energia ed al Testo Unico delle Accise che, quali leggi speciali, regolamentano il settore dei depositi costieri in maniera molto rigorosa, sia per gli aspetti di approvvigionamento del Paese, che per gli aspetti fiscali a tutela degli interessi erariali.

4. In tale contesto, sono fatte salve tutte le normative in materia ambientale per gli impianti in questione.

Alla luce di quanto sopra, si prega codesto Ministero di voler confermare la interpretazione normativa della legge di cui all'oggetto e quindi l'esclusione delle tubazioni esterne ed interne al deposito costiero dalla disciplina di cui trattasi.

Cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Direttore Generale

(D.ssa Maria Rosaria Di Somma)